

24095.18



C.I.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA	Presidente
MARCO MARULLI	Consigliere - Rel.
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere

Appalto - Riserve -  
Compensi  
revisionali

Ud. 08/05/2018 CC  
Cron. 24095  
R.G.N. 5409/2014

**ORDINANZA**

10157/2015

sui ricorsi riuniti 5409/2014 proposto da:

Salini Impregilo S.p.a., già Impregilo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prevesa n.11, presso lo studio dell'avvocato Sigillò Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cocco Mario, Colombo Sergio, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Società Autostrada Tirrenica - SAT S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n.180, presso lo studio dell'avvocato Sanino Mario, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Braschi Francesco Luigi, Ruggiero Gianpaolo, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

ORD.  
860  
2018

contro

Salini Impregilo S.p.a., già Impregilo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prevesa n.11, presso lo studio dell'avvocato Sigillò Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cocco Mario, Colombo Sergio, giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e 10157/2015 proposto da:

Salini Impregilo S.p.a., già Impregilo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prevesa n.11, presso lo studio dell'avvocato Sigillò Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cocco Mario, Colombo Sergio, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Società Autostrada Tirrenica - SAT S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n.180, presso lo studio dell'avvocato Sanino Mario, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Braschi Francesco Luigi, Ruggiero Gianpaolo, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza parziale n. 309/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2013 e avverso la sentenza definitiva n.

1768/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2018 dal cons. MARULLI MARCO.

### **FATTI DI CAUSA**

1.1. Con atto di citazione notificato l'8.4.1999 la s.p.a. Impregilo – divenuta in seguito Salini Impregilo s.p.a., – premesso di essersi resa aggiudicataria di un appalto affidatole dalla s.p.a. Società Autostrada Tirrenica – SAT per la costruzione del V lotto dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, comprensivo tra l'altro della realizzazione della galleria Rimazzano, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma la detta stazione appaltante chiedendone la condanna al pagamento delle riserve esternate in corso d'opera e confermate all'atto della redazione dello stato finale.

1.2. Accolta parzialmente la domanda attorea – e pure parzialmente la riconvenzionale dispiegata dalla convenuta a soddisfazione degli oneri sostenuti per sottoporre a monitoraggio la galleria – la pronunciata sentenza di primo grado era fatta oggetto di gravame da parte dell'impresa avanti alla Corte d'Appello di Roma, che, con sentenza non definitiva 309/2013, confermava la decisione impugnata riguardo al rigetto delle pretese attoree in punto alle riserve 1 (maggiori oneri per l'impossibilità di reperire gli inerti per la preparazione del calcestruzzo e dello spritz-beton nei luoghi contrattualmente indicati), 4 (maggior compenso per il calcestruzzo spruzzato e per la rete elettrosaldata necessari al consolidamento del fronte di scavo), 5 (compenso ai prezzi previsti per il lavoro in sotterranea per la formazione dell'anello di jet grouting all'imbocco della galleria), 7 (maggiori oneri per l'impossibilità di utilizzare le discariche in progetto), 9 (maggiori compensi per l'imprevisto ed imprevedibile aumento dei prezzi degli inerti), 10 (maggiori oneri per

l'impossibilità di reperire i materiali per i rilevati, gli stabilizzati e i drenanti nei luoghi contrattualmente indicati), 11 (maggior compenso per i lavori in galleria oltre i 500 mt.), 12 (maggiori compensi revisionali), 13 (rielaborazioni dei conteggi revisionali), 14 (danni da prolungata gestione dei lavori); la riformava parzialmente in relazione alle riserve 8 (maggior compenso per lo scavo della galleria in ragione della natura del terreno) e 15 (disapplicazione della penale) ed in toto riguardo alla riconvenzionale; e disponeva, altresì, pur senza indicarne la decorrenza, che sulle somme indebitamente trattenute dalla committente fossero corrisposti gli interessi di cui all'art. 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

1.3. Detta sentenza è ora impugnata, in via principale, da Salini Impregilo con un ricorso affidato a quattordici motivi, illustrati pure con memoria; ed, in via incidentale, dalla SAT sulla base di due motivi ai quali resiste la ricorrente principale con controricorso.

1.4. Nelle more dell'odierna trattazione la Corte d'Appello di Roma, di seguito alla predetta sentenza non definitiva, ha pronunciato, a definizione del giudizio, la sentenza 1768/2014 – con la quale è stata conclusivamente determinata in euro 736.637,22 la somma dovuta alla Salini Impregilo a saldo, somma da compensare con la penale da essa dovuta nella misura di euro 195.000 – anch'essa fatta oggetto di ricorso a questa Corte dalla Salini Impregilo sulla base di due motivi ai quali si oppone la SAT con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

2. Va previamente ordinata la riunone dei proposti ricorsi in ragione della connessione sussistente tra essi che ne giustifica la congiunta trattazione.

3.1. Con il primo motivo del ricorso principale iscritto al RG 5409/14, declinato su più registri, Salini Impregilo censura la pronunciata statuizione di rigetto in punto alla riserva 1 (maggiori oneri per

l'impossibilità di reperire gli inerti per la preparazione del calcestruzzo e dello spritz-beton nei luoghi contrattualmente indicati), assumendone, insieme all'insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione, nell'ordine, la contrarietà in diritto all'art. 1427 cod. civ., nonché all'art. 54 R.d. 25 maggio 1895, n. 350 e agli artt. 1362, 1366 e 1367 cod. civ., posto che il giudice d'appello, pur non sembrando attribuirvi «autonoma rilevanza al fine del rigetto della domanda», aveva disatteso l'eccezione da essa sollevata circa un preteso errore progettuale sul presupposto che la riserva non ne recasse alcuna menzione, ancorché non si fosse mai affermato da essa ricorrente che vi fosse stata un'erronea rappresentazione della prestazione da eseguire, le ragioni della domanda fossero state sempre individuate nell'impossibilità di reperire i materiali nei luoghi indicati nell'allegato al progetto e l'indicazione in parola non potesse snaturarsi di qualsiasi contenuto e significato, interpretando la locuzione "possibili" fonti di approvvigionamento in senso contrario alla sua lettera e alla buona fede delle parti e alla conservazione del contratto (prima censura); la contrarietà in diritto agli artt. 21 e 22 R.d. 25 maggio 1895, n. 350, nonché all'art. 1362 cod. civ., posto che il giudice d'appello aveva denegato il maggior compenso preteso al riguardo sul presupposto che la materia fosse regolata dal contratto, sebbene la relativa indicazione, non prevedendo la esatta dislocazione e le caratteristiche delle cave e non consentendo perciò di valutare l'incidenza del trasporto, avrebbe dovuto imporre la formazione di nuovi prezzi (seconda censura); la contrarietà in diritto all'art. 54 R.d. 25 maggio 1895, n. 350, nonché all'art. 1362 cod. civ. e all'art. 183 cod. proc. civ., posto che il giudice d'appello aveva escluso il diritto di essa istante all'equo compenso dell'art. 1664 cod. civ., non essendo stato questo richiesto nella riserva iscritta e costituendo esso in ogni caso allegazione tardiva, ancorché, fermo che una


riserva al riguardo vi era pur sempre stata e che *causa petendi e petitum* erano rimasti immutati, spettasse poi al giudice operarne la qualificazione (terza censura).

3.2. Analoghe censure la ricorrente svolge con il settimo motivo di ricorso in relazione alla riserva 10 (maggiori oneri per l'impossibilità di reperire i materiali per i rilevati, gli stabilizzati e i drenanti nei luoghi contrattualmente indicati).

3.3. Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente stante l'identità delle fattispecie e la coincidenza delle censure – sono anche accomunati dalla medesima sorte rivelandosi in parte inammissibili ed in parte infondati.

3.4. Inammissibili sono per vero le censure di ispirazione motivazionale, dal momento che, soggiacendo la specie in discorso per ragioni temporali al novellato disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come questa Corte ha da tempo chiarito, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione ha definitivamente espunto dall'ordinamento processuale il vizio di insufficiente motivazione e ha relegato quello di contraddittorietà della motivazione, in coerenza con la lettura da sempre patrocinata dell'art. 111 Cost., entro i confini della violazione di legge costituzionalmente rilevante, destinata a manifestarsi nei soli casi di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili".


Ne discende, perciò, con riguardo alla specie che ne occupa che, mentre la lamentata carenza motivazionale non può trovare seguito alcuno, dovendosene già per questo dichiarare come detto l'inammissibilità, quella intesa a denunciare, sotto il profilo della rubricato vizio di contraddittorietà, una pretesa incoerenza della motivazione non si sottrae, del pari, al premesso rilievo, giacché, in disparte dalla enunciazione della rubrica, il motivo ne omette poi ogni illustrazione.



3.5. Nel merito delle singole censure, inammissibile per difetto di interesse del proponente deve giudicarsi quella riprodotta nella prima di esse con cui si deduce la violazione dell'art. 1427 cod. civ., atteso che è la stessa ricorrente a ritenere che «tale prima parte della motivazione ... non sembra assumere autonoma rilevanza al fini del rigetto della domanda di cui alla riserva», in tal modo dando implicitamente atto, insieme alla non conducenza dell'obiezione, che rispetto al compendio motivazionale sviluppato dal decidente a conforto del capo della decisione qui in esame, l'affermazione in parola non integra alcuna *ratio decidendi*.

3.6.1. Ancora inammissibili vanno poi considerati i rilievi che la ricorrente muove alla decisione sotto il profilo ermeneutico, attraverso tutte le censure.

Vi si oppone, infatti, il noto e mai smentito assunto che «in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità» (Cass., Sez. IV, 9/10/2012, n. 17168).



3.6.2. Espunto, come visto, il vizio motivazionale, di modo che l'accertamento operato dal giudice del merito al riguardo non è più impugnabile per ragioni logiche, salvo che esso non si risolva nell'omesso esame di un fatto decisivo o non metta capo ad una violazione di legge costituzionalmente rilevante – circostanze che nella specie non sono neanche dedotte – nei limiti in cui lo stretto sentiero della censura ermeneutica risulta percorribile, quella qui declinata non varca la soglia di un preventivo scrutinio di ammissibilità.

Ed invero la ricorrente, di contro all'esegesi del regolamento negoziale operata dal decidente – con larghezza argomentativa che va ben oltre il mero dato letterale recato dal capitolo 3 dell'Allegato IC/E/ED-GE4, avendo egli esteso la propria indagine anche al comportamento complessivo delle parti desunto dal quadro fattuale dalla vicenda e dalla ricognizione in questo di un nutrito elenco di elementi deponenti tutti nel senso della divisata natura non impegnativa delle relative indicazioni – quando le sue difese sul punto si affranchino dal mero stato della petizione di principio – e tali sono le pretese violazioni degli artt. 1366 e 1367 cod. civ. di cui a pag. 37 del ricorso – per provvedersi di una maggior consistenza – è il caso della censura sollevata con riferimento all'art. 1362 cod. civ. – si limita a contrapporre una lettura alternativa del dettato contrattuale – laddove questa utilizza il termine "possibili" – senza peraltro indicare in che modo il decidente abbia violato il precetto «*in claris non fit interpretatio*», dato che quel medesimo precetto rende del tutto plausibile l'interpretazione accolta; né deflette da questa impostazione neppure allorché si dà cura di replicare, sempre opponendo la propria visione a quella del decidente, a talune delle ulteriori considerazioni sviluppate da questo a conforto del proprio deliberato, con ciò mostrando in definitiva di anelare ad



un'inammissibile rinnovazione del sindacato di fatto esperito dal giudice di merito.

3.7. Assommano profili di infondatezza ed insieme pure di inammissibilità – sollecitando indirettamente una rinnovazione del sindacato di merito – le residue contestazioni in diritto che la ricorrente muove alla decisione impugnata sempre per il tramite dei medesimi motivi.

Non consta, infatti, la denunciata violazione degli artt. 21 e 22 R.d. 350/1895, atteso che, legittimandosi la fissazione di nuovi prezzi quando sia necessario eseguire «una specie di lavoro non preveduta, dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo», il giudice d'appello, come già quello di primo grado, ha fatto osservare che l'approvvigionamento degli inerti per il calcestruzzo e, così pure, degli inerti per i rilevati erano stati fatti oggetto di specifica previsione – tra l'altro anche annoverando i costi di trasporto – all'art. 211 dell'elenco prezzi costituente parte integrante del regolamento d'appalto, di modo che, trattandosi di attività previste dal contratto le norme richiamate risultavano – e risultano – perciò inapplicabili, potendo infatti essere applicabili solo in difetto di specifica previsione negoziale.

3.8. Analogamente, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 183 cod. proc. civ., sul punto non prestandosi a rilievi di sorta – e comunque non formalizzandoli in modo specifico la parte nell'illustrazione del motivo – l'affermazione operata dal giudice d'appello secondo cui il riferimento all'equo compenso previsto dall'art. 1664, comma 2, cod. civ., agganciandosi causalmente al rischio dovuto alla cd. "sorpresa idrogeologica", «introduce poi un fatto costitutivo diverso da quello richiamato nella riserva e nell'atto

di citazione, avente titolo nell'imprevedibilità del maggior costo del trasporto per il reperimento del materiale inerte».

La diversità di *causa petendi* rilevata dal decidente tra le due fattispecie – a fugar la quale, oltre all'oggettiva connotazione fattuale che qualifica l'una fattispecie rispetto all'altra, non vale invocare l'attributo dell'imprevedibilità che, al di là della comune intitolazione, non si esplica in entrambi i casi la stessa pregnanza – diviene nel ragionamento decisorio di cui si fa espressione la sentenza impugnata motivo per dar corpo ad una duplice ineccepibile declaratoria, l'una intesa a rimarcare processualmente la novità della domanda proposta dalla ricorrente solo con la memoria dell'art. 183 cod. proc. civ. e, come tale, fulminata di inammissibilità, l'altra volta a rivendicare sul piano sostanziale, quale diretto riflesso della rilevata inammissibilità, la necessità di una formale riserva, rendendo in tal modo infondato l'addebito di inconferenza che la ricorrente muove alla conforme giurisprudenza di questa Corte richiamata in sentenza.

4. Inammissibili poiché declinati evidenziando un vizio motivazionale non più scrutinabile alla stregua del già ricordato dettato dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., applicabile alla specie *ratione temporis*, risultano il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, con i quali la deducente si duole rispettivamente delle determinazioni adottate dalla Corte capitolina in punto alla riserva 4 (maggior compenso per il calcestruzzo spruzzato e per la rete elettrosaldata necessari al consolidamento del fronte di scavo), alla riserva 5 (compenso ai prezzi previsti per il lavoro in sotterranea per la formazione dell'anello di jet grouting all'imbocco della galleria) e alla riserva 8 (maggior compenso per lo scavo della galleria in ragione della natura del terreno), per tutte allegando l'insufficienza della motivazione a dar conto delle ragioni della decisione.

5.1. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che, rigettando la pretesa inerente la riserva 7 (maggiori oneri per l'impossibilità di utilizzare le discariche in progetto), il decidente, oltre che nel vizio di omessa od insufficiente motivazione, sia incorso pure nella violazione dell'art. 1427 cod. civ., nonché dell'art. 54 R.d. 25 maggio 1895, n. 350, dell'art. 1362 cod. civ. e dell'art. 183 cod. proc. civ. e nel vizio di omessa pronuncia, dal momento che, quanto agli oneri connessi al deposito definitivo dei materiali di scavo, la ritenuta tardività dell'allegazione per non aver essa costituito oggetto di riserva (nella specie era stata eccepita l'inidoneità dei materiali scavati ai fini della produzione di laterizi), non costituisce ragione della domanda, la ragione di questa essendo l'impossibilità di utilizzare le discariche indicate in progetto; e quanto agli oneri connessi allo stoccaggio provvisorio, l'inciso "se anche quest'ultima dovesse ritenersi tempestiva" non aveva portata decisiva riguardo alla eccepita decadenza dalla riserva – onde perciò la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. – ed in ogni caso la determinazione adottata risultava censurabile per quanto allegato al primo motivo di ricorso.

5.2. Inammissibili ovvero infondate per le medesime ragioni repertate al sopradetto punto 3 vanno giudicate le lagnanze, speculari a quelle ivi rappresentate, che il motivo in esame muove a questo capo della decisione, dovendo solo aggiungersi – circa il pure denunciato difetto di pronuncia in ordine all'eccepita intempestività della riserva concernente i maggiori oneri sostenuti per lo stoccaggio provvisorio – che la censura, già inammissibile per difetto di interesse processuale del deducente non potendo egli dolersi del vizio in parola riguardo ad un'eccezione da lui non dedotta, è peraltro pure estranea alla *ratio* della decisione avendo il decidente respinto la relativa pretesa nel merito.

6.1. Con il sesto motivo di ricorso Salini Impregilo, in critica di quanto deciso dal giudice del gravame in relazione alla riserva 9 (maggiori compensi per l'imprevisto ed imprevedibile aumento dei prezzi degli inerti), deduce l'erroneità dell'impugnata statuizione per violazione dell'art. 54 R.d. 25 maggio 1895, n. 350, dell'art. 1362 cod. civ. e dell'art. 183 cod. proc. civ. nonché dell'art. 112 cod. proc. civ. – e, quanto alla domanda subordinata intesa a conseguire quantomeno il minor compenso, l'identità del fatto costitutivo – adottata sul presupposto della tardività per decadenza della relativa riserva, sebbene non solo la committente non avesse indicato in quale momento l'impresa avrebbe dovuto aver contezza dei maggiori oneri, ma si fosse limitata a fare riferimento al confezionamento dei calcestruzzi quando viceversa la domanda riguardava il maggior costo del misto granulometrico.

6.2. Ancorché il motivo riproduca censure del tutto corrispondenti a quelle fatte valere con il quarto motivo, onde, con l'unica avvertenza che la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. non va oltre alla deduzione operata dalla rubrica, possono qui reiterarsi le ragioni di rigetto sopra richiamate, è pregiudizialmente assorbente, nella medesima direzione, il rilievo che l'illustrazione del motivo, sostanziandosi nell'opporre alla decisione argomenti già vagliati dalla stessa, viola il principio di specificità del ricorso, omettendo di confrontarsi con le ragioni della sentenza, dell'avviso, sul punto perciò incontestato, che la tardività della riserva era desumibile direttamente dalla contabilità, posto che la lievitazione dei costi era già nota all'atto del primo SAL e la loro progressione si era susseguita nei successivi nei SAL anteriori però a quello in cui la riserva era stata iscritta.

7. Inammissibile perché inteso a sollecitare la rinnovazione del giudizio fattuale esperito dal giudice di merito – in ciò, peraltro, pure


incorrendo nell'inosservanza delle già richiamate regole di capitolazione della censura ermeneutica – consta essere l'ottavo motivo di ricorso, con cui la ricorrente, contestando la determinazione recata dalla sentenza impugnata riguardo alla riserva 11 (maggior compenso per i lavori in galleria oltre i 500 mt.) in ragione della sua contrarietà agli artt. 1362, 1363, 1367 e 1370 cod. civ., lamenta che il decidente abbia disatteso il gravame e quindi la relativa pretesa sull'assunto che la previsione al riguardo figurante nell'art. 418 dell'elenco prezzi – che accordava il beneficio – andava interpretata alla luce della disposizione recata dall'art. 65.1. del Capitolato, quantunque la rubrica di quest'ultima e la struttura complessiva della disposizione riguardassero specificatamente gli scavi, l'interpretazione accolta finisse per vanificare ogni effetto dell'art. 418 e quella qui patrocinata dell'art. 418 fosse più consona ai dettami dell'art. 1370 cod. civ.

8.1. Con il nono motivo oggetto di lagnanza da parte della ricorrente è il capo della decisione impugnata afferente alla riserva 12 (maggiori compensi revisionali), che risulterebbe in contrasto con l'art. 33 l. 28 febbraio 1986, n. 41 e con gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., vero che, al contrario di quanto ivi affermato, in base alla prima delle norme citate, direttamente applicabile alla specie in quanto avente forza di legge, l'alea revisionale doveva essere calcolata non sull'importo complessivo dei lavori, inclusi i lavori eseguiti nell'anno dell'aggiudicazione e l'anticipazione, bensì sul solo importo revisionabile, determinato al netto di questi ultimi, mentre in base alle seconde, l'art. 6 del contratto, non derogato in ciò dall'art. 28 del CSA, non escludeva che l'alea dovesse essere computata anche sui lavori non soggetti a revisione.

8.2. Il motivo è parte inammissibile e parte infondato.

8.3. Inammissibile si rivela quanto alle censure ermeneutiche, essendo esse declinate senza indicare, in spregio alle viste regole di deduzione, il *quomodo* ed il *quando* della loro violazione da parte del decidente, di talché la doglianza si risolve nel contrapporre la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata e ad instare, appunto inammissibilmente, non essendo invero consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra, che la Corte si faccia giudice di ciò.

8.4. Infondato, in disparte dalle pure opposte ragioni di inammissibilità fatte valere dal controricorrente, il motivo risulta invece nell'allegazione in punto di diritto, la questione della base di calcolo del compenso revisionale, nella disciplina del tempo, prima, cioè, che l'art. 3 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359 ne decretasse l'abrogazione, avendo infatti già formato oggetto di ripetuta delibazione da parte di questa Corte, che, con riferimento ad una vicenda del tutto speculare a quella qui in esame – anche nell'occasione si era dedotta, in relazione all'appalto avente ad oggetto la costruzione di un altro tronco della stessa autostrada, la contrarietà della pattuizione contrattuale in punto di compenso revisionale all'art. 33 l. 41/1986 – ha trovato da ultimo occasione di ribadire la convinzione – a cui si è attenuto il decidente di merito e alla quale va data continuità – che la disposizione in parola è foriera di una duplice regola, l'una volta ad identificare il momento dell'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, l'altra volta a determinare la base del calcolo della percentuale della cosiddetta alea revisionale del dieci per cento e su questo presupposto ha tratto la massima che è perciò, «del tutto conforme al dettato della l. 41 del 1986, art. 33 la clausola dell'art. 28 del capitolato speciale di



appalto, in tema di revisione prezzi, secondo cui non sarebbero stati oggetto di revisione l'importo dei lavori previsti da eseguirsi nell'anno decorrente dalla data di aggiudicazione delle opere e risultante dal programma dei lavori né quello corrispondente all'anticipazione; ma l'importo di tali lavori avrebbe concorso alla determinazione del costo complessivo dell'opera agli effetti dell'alea contrattuale» (Cass., Sez. I, 12/11/2014, n. 24158).

9.1. Con il decimo motivo di ricorso la ricorrente impugna per contrarietà all'art. 54 R.d. 25 maggio 1895, n. 350, nonché agli artt. 1362 e 1366 cod. civ. e per insufficiente motivazione il rigetto pronunciato dal giudice d'appello riguardo alla riserva 13 (rielaborazioni dei conteggi revisionali sulla base del reale andamento dei lavori), atteso che in base alla prima delle disposizioni citate richiamata dall'art. 30 del CSA, nella lettura operata dalla giurisprudenza di questa Corte, e all'art. 1366 cod. civ. andava escluso che le domande relative alla revisione dei prezzi fossero soggette all'onere della riserva, e ciò non senza pure osservare che la motivazione con la quale si era inteso respingere l'obiezione circa la mancata prova da parte del committente della intempestività della riserva, dichiarata dal Tribunale e confermata dalla sentenza impugnata, era priva di pertinenza rispetto a quanto obiettato.

9.2. Il motivo è, anch'esso, parte inammissibile e parte infondato.


Ancora inammissibile, per quanto innanzi affermato riguardo ad analoghe lagnanze, è nella denuncia motivazionale e nelle censure ermeneutiche.

Infondato è, invece, nell'allegazione della pretesa violazione di legge risultando assorbente sul filo della notazione, riportata dal decidente, che la norma negoziale preveda espressamente l'assoggettamento a riserva «per qualsiasi pretesa», la considerazione, pure contenuta

nella sentenza in esame, che il richiamo alla norma pubblicistica «non trasforma l'appalto dall'essere disciplinato dall'autonomia privata dei contraenti all'appalto regolato dalle norme pubblicistiche di cui al citato r.d. e della successiva legislazione statale in materia di appalti di opere pubbliche, che opera unicamente se ed in quanto richiamata dall'accordo delle parti».

10.1. Con l'undicesimo motivo di ricorso Salini Impregilo deduce l'erroneità in diritto per contrarietà agli artt. 1366, 1421 e 2697 cod. civ., nonché per insufficiente motivazione, di quanto dichiarato dal giudice territoriale riguardo alla riserva 14 (danni da prolungata gestione dei lavori), risultando del tutto inidonea a motivare il rigetto pronunciato sul punto la circostanza valorizzata dal decidente che i lavori compiuti in attuazione della perizia di variante fossero stati già eseguiti prima della loro formale approvazione, ciò non esonerando il committente dal rispondere dei rallentamenti derivati dalla mancanza di indicazioni, e fermo in ogni caso, da un lato, che la facoltà accordata alla committente dall'art. 14 del CSA di sospendere a suo insindacabile giudizio i lavori senza oneri doveva essere interpretata secondo buona fede, diversamente risultando la relativa pattuizione nulla e la nullità essendo rilevabile d'ufficio, dall'altro che il pure rilevato difetto di prova circa i danni lamentati era stato dichiarato disattendendo *in toto* le risultanze della CTU.

10.2. Il motivo, censurando segnatamente un giudizio di fatto espresso dal giudicante, che avrebbe giudicato decisiva la circostanza che i lavori in variante fossero stati eseguiti prima della loro approvazione, soggiace al pregiudiziale rilievo della sua inammissibilità, essendo noti i limiti del giudizio di cassazione che, come si è innanzi chiarito, non costituisce un terzo grado in cui, sollecitando la rinnovazione del sindacato di merito, sia possibile far valere l'ingiustizia delle decisione impugnata.





11.1. Con il dodicesimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta riguardo alla riserva 15 (disapplicazione della penale) la violazione e falsa applicazione ad opera del decidente dell'art. 2697 cod. civ., avendo questi decretato la legittimità della penale applicata dalla committente per il ritardo nell'ultimazione dei lavori in violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, non essendovi dubbio che la causa del ritardo fosse addebitabile al comportamento della committente e agli errori e lacune progettuali.

11.2. Anche il motivo in esame ha pregnanza eminentemente meritale, impropriamente deducendosi una violazione delle regole probatorie quale mezzo al fine per sollecitare la revisione dell'apprezzamento fattuale effettuato dal giudice di merito. Onde ne consegue la sua inammissibilità.

12.1. Con il tredicesimo motivo di ricorso oggetto di censura da parte della ricorrente è il capo della decisione che, in violazione dell'art. 5 l. 10 dicembre 1981, n. 741 e dell'art. 112 cod. proc. civ., pur riconoscendo che sulle somme indebitamente trattenute a fronte del saldo dovuto dovessero essere corrisposti gli interessi di cui all'art. 36 d.P.R. 1063/1962 in quanto richiamato dall'art. 19 del CSA, nulla aveva detto in ordine alla loro decorrenza, ancorché essi dovessero decorrere dalla data del collaudo.

12.2. Il motivo – che riguarda le somme riaccreditate all'impresa come individuate da entrambe le sentenze di merito perché indebitamente trattenute dalla committente con la rata finale di saldo – non ha fondamento, leggendosi invero nella decisione qui impugnata (pag. 34) che «stante il richiamo dall'art. 19, ultimo comma CSA, su tale importo sono dovuti gli interessi di cui all'art. 36 d.p.r. n. 1063/62, come modificato nella decorrenza dei termini dall'art. 4, comma secondo, l. 741/81, come richiesto dall'impresa».

13.1. Con il quattordicesimo motivo di ricorso Salini Impregilo si duole della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. poiché sebbene avesse chiesto che fosse pronunciata la condanna della committente al pagamento delle somme dovute, la Corte d'Appello si era limitata solo ad accertarne la debenza incorrendo perciò nel denunciato vizio di omessa pronuncia.

13.2. Il motivo non affetta alcuna violazione di legge rilevante, dal momento che la sentenza ha natura di sentenza non definitiva, onde rettamente essa non poteva recare la statuizione asseritamente omessa.

14.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale SAT lamenta vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'ulteriore decurtazione operata dalla Corte capitolina della penale applicata dalla committente nella misura di euro 510.259,42, posto che, confermando l'ammontare della penale nella misura stabilita dal primo giudice (euro 195.000,00) ed accogliendo, altresì, la doglianza appellante in ordine alla penale imputata al ritardo nell'ultimazione delle opere parziali (euro 117.752,17), il riaccredito all'impresa della complessiva somma di euro 433.011,59 disposto in sentenza – risultante dalla somma già a questo titolo riconosciuta dal primo giudice di euro 315.259,42 e quella di 117.752,17 riconosciuta in appello – si pone in evidente contraddizione con il riconoscimento della penale correttamente applicata nella misura di euro 195.000,00, non conciliandosi infatti con essa la restituzione dell'ulteriore somma di euro 117.752,17.

14.2. Il motivo, frutto di un evidente vizio logico giacché assume erroneamente a parametro di riferimento l'ammontare della penale applicato dalla committente e non già la somma complessivamente riaccreditata all'impresa, è peraltro previamente inammissibile, essendo declinato, come già si è detto riguardo al secondo, terzo e

quinto motivo del ricorso principale, con riferimento al cessato disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non più applicabile alla specie per ragioni di ordine temporale.

15.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la determinazione adottata dal giudice d'appello, in accoglimento del corrispondente motivo di gravame di Salini Impregilo, circa la condanna in riconvenzionale di questa a tenere indenne SAT degli oneri sostenuti per sottoporre a monitoraggio le strutture della galleria, il rigetto della domanda pronunciato nell'occasione risultando assistito da una motivazione «alquanto insufficiente» e contrastando con il principio dell'onere della prova in relazione alle circostanze di fatto allegare da essa deducete.

15.2. Anche il detto motivo di ricorso incidentale non sfugge al ~~rag~~giungo dell'inammissibilità discendente dalla constatazione che, da un lato, la lagnanza motivazionale è priva di sbocco normativo per effetto della vista novellazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dall'altro, la pretesa violazione probatoria è propedeutica solo ad una rivisitazione, per ciò impraticabile in questa sede, del giudizio di fatto condotto dal giudice di merito.

16.1. Con il primo motivo del ricorso iscritto al RG 10157/15 Salini Impregilo deduce che, avendo precisato che l'importo di euro 736.337,22 da riaccreditare all'impresa deve essere compensato con quello di euro 195.000,00 riconosciuto in favore della committente a titolo di penale, la sentenza definitiva si porrebbe in contrasto con la sentenza non definitiva dal momento che non avrebbe senso aver disposto il riaccredito della maggior somma di euro 433.011,59 se tale somma dovesse essere ancora decurtata dell'importo indicato in compensazione.

16.2. Il motivo è infondato non sussistendo la dedotta violazione del principio di irretrattabilità in capo alla sentenza impugnata, posto

che l'allegazione, non diversamente del resto dal vizio logico che inficia specularmente il già visto motivo del ricorso incidentale di SAT, è affetta da un evidente errore di impostazione, assumendo a base di riferimento non già il complessivo ammontare delle somme riaccreditate dalla sentenza d'appello (euro 736.337,22), ma la somma riaccreditata a titolo di indebita applicazione della penale (433.011,59), in tal modo ponendo a raffronto parametri non omogenei.

17.1. Il medesimo capo della decisione qui impugnata è fatto oggetto di censura, con il secondo motivo del predetto ricorso, anche per violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. giacché, nel riaccreditare all'impresa la somma di euro 315.259,42, il Tribunale aveva già considerato a debito la stessa somma di euro 195.000,00 e, poiché la decisione adottata sul punto dal primo giudice non era stata impugnata da SAT, su di essa si è formato il giudicato interno, violato dalla sentenza qui impugnata nell'atto di disporre nuovamente una compensazione già avvenuta.

17.2. Il motivo è infondato.

Contrariamente invero a quanto dedotto, il giudice di secondo grado si è esattamente uniformato sul punto al deliberato di prima istanza, non oggetto di impugnazione e quindi passato in cosa giudicata, che aveva determinato l'ammontare della penale dovuta dall'impresa nella misura di euro 195.000,00; e del tutto coerentemente con detta determinazione ha disposto che, nella definitiva composizione delle reciproche partite creditorie, detto ammontare fosse dedotto in compensazione della maggior somma dovuta dalla committente, senza incorrere perciò nella deprecata duplicazione, ma unicamente limitandosi a conteggiare e spareggiare vicendevoli crediti e debiti delle parti.

18. I ricorsi di entrambe le parti vanno dunque conclusivamente respinti.

19. Le spese seguono la soccombenza sui ricorsi della Salini Impregilo, compensate in ragione della metà, stante pure la soccombenza della SAT sul ricorso incidentale.

20. Ricorrono le condizioni per l'applicazione a carico di entrambe le parti dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

**P.Q.M.**


Pronunciando sui ricorsi riuniti 5409/2014 e 10157/2015 respinge i ricorsi di entrambe le parti e condanna parte ricorrente principale nel ricorso 5409/2014 e ricorrente nel ricorso 10157/2015 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 13200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, da compensarsi in ragione della metà.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi le ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.5.2018.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Giancola



Cons. Est. Marulli